



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE**

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO il D.M. n. 3 dell’11 gennaio 2024, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 16 in data 18 gennaio 2024, di assegnazione - nelle more del perfezionamento del processo di riorganizzazione ministeriale di cui al D.P.C.M. del 22 novembre 2023 - delle risorse umane e finanziarie per l’anno 2024 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6991 del 18 marzo 2024 che stabilisce, nelle more della completa definizione del processo di riorganizzazione di cui al citato D.P.C.M. del 22 novembre 2023, n. 230, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, commi 3 e 4 dello stesso, nonché dalla direttiva del Ministro n. 26 del 27 febbraio 2024, al fine di assicurare l’operatività e la necessaria continuità dell’azione amministrativa, l’invarianza dell’assegnazione ai Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale generale delle risorse finanziarie allocate nello stato di previsione della spesa di questo Ministero come individuate nel suddetto D.M. n. 3 dell’11 gennaio 2024;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 45, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come “Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS”;



VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106” il quale ha previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il D.P.C.M. del 23 luglio 2020, emanato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, per la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo;

VISTO il decreto del 2 maggio 2024, n. 44, con il quale sono stati approvati gli elenchi aggiornati degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille per l’anno finanziario 2023, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, nonché l’elenco permanente degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

VISTO il decreto del 23 maggio 2024, n. 71, con il quale sono stati approvati gli elenchi aggiornati degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille per gli anni finanziari 2022 e 2023, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, nonché gli elenchi permanenti 2023 e 2024 degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all’articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, nonché altresì l’elenco aggiornato degli enti del Terzo settore accreditati al cinque per mille 2024 entro il 10 aprile 2024, di cui all’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

VISTO il decreto del 12 giugno 2024, n. 84, con il quale n. 2 enti sono stati ammessi al beneficio del cinque per mille per l’anno finanziario 2023, con conseguente integrazione dell’elenco degli enti ammessi approvato con decreto del 2 maggio 2024, n. 44, nonché dell’elenco permanente 2024;

VISTE le note prot. n. 120447 del 5 aprile 2023 e prot. n. 167243 del 23 maggio 2023, con le quali Agenzia delle Entrate ha segnalato che taluni enti, compresi negli elenchi di cui al D.D. del 6 aprile 2023, n. 35, risultavano aver indicato un codice fiscale errato o risultavano aver erroneamente indicato la partita IVA in luogo del codice fiscale e che, a seguito di specifiche ricerche in Anagrafe Tributaria sulla base della denominazione e della sede dell’ente, sono stati individuati i codici fiscali riferibili ai suddetti enti;

VISTA la nota prot. n. 223707 del 9 maggio 2024, con la quale Agenzia delle Entrate ha segnalato che taluni enti, compresi negli elenchi di cui al decreto del 2 maggio 2024, n. 44, risultano aver indicato un codice fiscale errato o risultano aver erroneamente indicato la partita IVA in luogo del codice fiscale e che, a seguito di specifiche ricerche in Anagrafe Tributaria sulla base della denominazione e della sede dell’ente, sono stati individuati i codici fiscali riferibili ai suddetti enti;

VISTE le comunicazioni di InfoCamere S.p.A., con le quali sono state segnalate talune anomalie a livello informatico tali da rendere necessario un riallineamento delle date di accreditamento al cinque per mille per come effettivamente risultanti dalle dichiarazioni di accreditamento espresse dagli enti;

RILEVATO che a seguito di verifiche in ordine alla posizione degli enti coinvolti nel processo di traslazione di cui all’art.54 del Codice del Terzo settore, il cui procedimento di iscrizione al



RUNTS si è concluso presso i competenti Uffici regionali del RUNTS con un diniego, gli enti in questione non hanno titolo alla percezione del beneficio del cinque per mille;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. È approvato l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti ammessi al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2023, contenuto nell'allegato "A" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È approvato l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2023, contenuto nell'allegato "B" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

È approvato l'elenco permanente aggiornato degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 contenuto nell'allegato "C", di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".